

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) ISAIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) BANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ELISABETTA BANI

Seduta del 19/12/2025

FATTO

La parte ricorrente afferma in sintesi quanto segue:

- di aver ricevuto una telefonata in data 24/01/2025 da sedicente operatore dell'ufficio antifrode dell'intermediario B, il quale le riferiva che stava effettuando indagini all'interno della filiale per irregolarità relative a dati sensibili dei clienti e le chiedeva se avesse disposto dei bonifici nei giorni precedenti;
- di aver chiuso rapidamente la chiamata;
- di essere stata successivamente contattata da un numero fisso che è risultato corrispondere al recapito di filiale dell'intermediario B, e di essersi interfacciata con un soggetto qualificatosi come

direttore della filiale predetta, il quale ripeteva quando precedentemente riferitole dal sedicente operatore dell'ufficio antifrode e le comunicava che avrebbe fatto seguito un contatto con la Polizia Postale;

- di aver ricevuto una nuova telefonata dall'utenza fissa ***971, che è risultata coincidere con il numero della locale Polizia, e di essere stata invitata dall'interlocutore ad effettuare – presso la propria banca – un bonifico istantaneo in favore di un altro conto corrente ad essa intestato, con la rassicurazione che, dopo i necessari controlli sulla filiale, l'importo le sarebbe stato riaccreditato;
- di essersi quindi recata presso la filiale e di aver proceduto come richiesto;
- di aver chiesto allo sportello di verificare l'intestazione dell'IBAN che le era stato comunicato, ma l'operatore rispondeva che non era possibile tale verifica;
- di essersi poi avveduta di esser stata vittima di una truffa e che il conto di destinazione della somma bonificata era intestato a terzo.

L'intermediario A, nelle controdeduzioni, ha rappresentato:

in fatto

- in data 24/01/2025, nel corso di diverse telefonate da parte di un sedicente operatore dell'intermediario B, la parte ricorrente si recava presso una filiale di quest'ultimo ed eseguiva personalmente il bonifico di € 12.000,00 a favore del conto corrente n. ***941, acceso presso la parte resistente A;
- una volta accreditato, l'importo del bonifico veniva immediatamente prelevato dal relativo titolare;
- accortasi della truffa, la parte ricorrente sporgeva denuncia e informava dell'accaduto l'intermediario B, il quale inviava richiesta di recall in data 17/06/2025;
- di aver attuato ogni opportuna iniziativa, ivi incluso il blocco in via cautelativa dell'operatività del conto corrente, dal quale tuttavia erano già state prelevate dal relativo titolare le somme contestate;
- di aver fornito riscontro negativo al reclamo presentato dall'odierna ricorrente, la quale presentava pertanto l'odierno ricorso;

nel merito

- la richiesta di rimborso deve ritenersi priva di fondamento, posto che.
 - il bonifico veniva eseguito personalmente dalla parte ricorrente, la quale ne confermava l'esecuzione nonostante l'operatore allo sportello le avesse comunicato di non poter verificare la corrispondenza dell'IBAN al suo nominativo;
 - l'accredito veniva eseguito seguendo pedissequamente le istruzioni trasmesse dalla parte ricorrente alla sua banca, in perfetta aderenza con il quadro normativo in materia di servizi di pagamento;
- in particolare, ai sensi dell'artt. 24 e 25 del D.Lgs. 11/2010, i PSP sono tenuti ad eseguire le operazioni di bonifico in conformità all'identificativo unico (IBAN) fornito dal cliente senza dover previamente verificare la coincidenza del beneficiario indicato nell'ordine di pagamento e il titolare del conto corrente di accredito, con la conseguenza che alcuna responsabilità potrà essere ravvisata in capo all'intermediario in caso di mancata o inesatta esecuzione del bonifico derivante dall'inesattezza dell'identificativo unico fornito dal cliente, come ribadito anche dal Collegio di Coordinamento (con decisione n. 162 del 12 gennaio 2017), dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europa (con decisione del 21 marzo 2019, C-245/18) e dai Collegi territoriali;
- di non aver potuto stornare il pagamento in quanto le somme bonificate erano state trasferite al di fuori del conto corrente prima che venisse a conoscenza dell'accaduto;
- constano precedenti ABF a sé favorevoli;

- di consentire l'apertura dei conti correnti a condizione del positivo superamento di un processo di identificazione e verifica dell'identità condotti a distanza, in quanto conti correnti utilizzabili esclusivamente online, nel rispetto della normativa di settore, delle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia applicabili e degli orientamenti dell'EBA, come recentemente confermato anche dal giudice ordinario;
- di non aver allegato in atti evidenza dei controlli svolti secondo le modalità sopra descritte, in quanto ritenuti non pertinenti rispetto all'oggetto del presente procedimento;
- il conto corrente di accredito delle somme contestate non è intestato all'odierna ricorrente – la quale non risulta titolare di alcun rapporto acceso presso lo scrivente intermediario – bensì al sig. C.O. (di cui sono fornite le generalità complete).

L'intermediario B, nelle controdeduzioni, ha affermato che:

- la richiesta di parte ricorrente è priva di fondamento, in quanto:
 - la parte ricorrente eseguiva personalmente l'operazione di pagamento contestata, in linea con quanto statuito ex art. 5, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 11/2010, secondo cui il consenso del pagatore – prestato nelle forme e secondo la procedura concordata nel contratto quadro o nel contratto relativo a singole operazioni di pagamento – è un elemento necessario per la corretta esecuzione della transazione;
 - l'art. 24 del D.Lgs.11/2010 statuisce l'ordine di pagamento eseguito conformemente all'identificativo unico si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto riconducibile all'IBAN fornito, con la conseguenza che il PSP non risponderà della mancata o inesatta esecuzione del pagamento derivante dall'inesattezza dell'identificativo unico fornito dal cliente;
- la parte ricorrente avrebbe dovuto cogliere i diversi indici di anomalia presenti nel caso in esame, quale ad esempio l'assenza di movimentazione in uscita e/o prenotata/da contabilizzare, facilmente controllabile mediante *home banking*;
- inoltre, la cliente avrebbe potuto entrare nella sezione "*Sicurezza e Impostazioni*" presente all'interno dell'app e prendere visione delle pillole di sicurezza che compaiono immediatamente all'utente, tra cui, *in primis*, quelle relative allo "*Spoofing*", riproposte anche sul sito istituzionale dell'intermediario B;
- una volta ricevuti i fondi, per l'*accipiens* è sufficiente procedere alla sottrazione delle somme tramite prelievi ATM e/o ulteriori bonifici istantanei a stretto giro;
- la parte ricorrente versa in colpa grave:
 - per aver creduto di dover trasferire le somme presenti sul suo conto corrente verso un rapporto virtuale alla stessa intestato dietro indicazione di persona chiamante da un numero non appartenente all'intermediario B;
 - per non aver riferito al personale di filiale quanto stava accadendo e per aver confermato – durante l'esecuzione del pagamento – che l'operazione in corso di esecuzione era un bonifico in favore di un conto corrente a lei intestato, così come riportato nella causale, di modo che la transazione non potesse sembrare in alcun modo sospetta;
 - per non aver rilevato la diversità tra l'intermediario presso cui era acceso il conto corrente di addebito e l'intermediario beneficiario del bonifico, venendo meno a quel grado di diligenza minima richiesta ai clienti;
- constano precedenti ABF a sé favorevoli;
- se il personale ivi presente fosse stato informato, la parte ricorrente sarebbe stata allertata circa la potenziale truffa in corso;

- inoltre, è piuttosto inverosimile, che tutte le risorse della filiale fossero da ritenersi “*infedeli*” e quindi coinvolte nelle presunte indagini da parte delle forze dell’ordine;
- non constano evidenze delle telefonate asseritamente ricevute;
- l’operazione non era da considerarsi in alcun modo anomala, posto che fino a quel momento le coordinate del beneficiario non erano presenti in alcuna Black List interbancaria, con la conseguenza che alcun *alert* e/o segnalazione bloccante veniva generato a seguito dei doverosi controlli preliminarmente eseguiti dalla filiale;
- di non aver quindi potuto in alcun modo rifiutare l’esecuzione dell’operazione, pena la violazione di quanto previsto ex art. 16 D.lgs. 11/2010;
- di aver inviato richiesta di recall in data 17/06/2025 e di aver ricevuto riscontro negativo (nella giornata successiva) per assenza di fondi sul conto corrente di accredito;
- di non aver avuto formale e certa notizia, fino ad allora, della truffa subita dalla parte ricorrente, la quale non ha mai trasmesso alla scrivente alcuna comunicazione ufficiale (es., denuncia; reclamo; etc.), né si è mai recata in filiale onde tentare un’azione di recupero del pagamento;
- non corrisponde quindi al vero il fatto che la medesima ricorrente abbia presentato formale reclamo nel mese di gennaio, essendo questo invero stato trasmesso a giugno 2025;
- di aver svolto una massiccia campagna di prevenzione frodi al fine di sensibilizzare la clientela ed al passo con le più recenti novità, soprattutto tramite pagine web a ciò dedicate e presenti anche sul sito istituzionale.

Nel replicare alle controdeduzioni degli intermediari, la parte ricorrente ha osservato che: con riferimento alla condotta dell’intermediario B:

- il provvedimento della Banca d’Italia di “*Attuazione del Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo ai servizi di pagamento (Diritti e obblighi delle parti)*” del mese di luglio 2011 – oggi abrogato dal Provvedimento adottato in data 11/10/2018 in seguito al recepimento della c.d. direttiva PSD2, ma sostanzialmente ancora valido in quanto il D.Lgs. 218/2017, di recepimento della citata direttiva, non ha modificato il dettato dell’art. 24 - ha specificato che l’esecuzione del bonifico sulla base dell’identificativo unico fa scattare una presunzione di esecuzione corretta dell’ordine di pagamento da parte dei PSP, valevole anche nel caso in cui l’utente abbia fornito informazioni aggiuntive sul beneficiario;
- tuttavia, tale provvedimento sottolinea altresì che, in base agli obblighi di diligenza professionale, i PSP – limitatamente ai casi in cui siano consapevoli dell’inesattezza dell’identificativo fornito dal proprio cliente – devono adoperarsi affinché la transazione venga eseguita correttamente, con la conseguenza che l’intermediario dovrà adottare le necessarie cautele prima di dar seguito all’operazione indicata;
- di essersi recata allo sportello bancario, chiedendo di effettuare il bonifico ad un conto corrente virtuale a sé intestato e demandando le verifiche circa la titolarità del conto al personale ivi presente, il quale rispondeva che tale circostanza non era verificabile;
- l’intermediario avrebbe quindi dovuto assumere tutte le precauzioni possibili prima di dare esecuzione al bonifico;
- l’intermediario B non offriva nemmeno indicazioni in merito alle cautele assunte al fine di rendere possibile il recupero delle somme, in violazione dell’art. 24 del d.lgs. 11/2010;
- di contestare l’affermazione avversaria secondo cui la richiesta di *recall* sarebbe pervenuta solo dopo la proposizione del reclamo, avendo la stessa immediatamente esposto la questione al diretto di filiale e contestualmente sporto denuncia alle Autorità competenti al fine di verificare se l’operazione di bonifico fosse annullabile;

- con ordinanza n. 17415/2924, la Corte di Cassazione ha ribadito l'inapplicabilità del D.Lgs. 11/2010 ai casi di frodi, invero soggetti alle regole di diritto comune per le quali grava sul PSP, secondo la teoria del contatto sociale qualificato, l'onere di dimostrare di aver eseguito il pagamento mediante l'adozione di tutte le cautele necessarie a scongiurare il rischio di un'erronea individuazione del beneficiario o – quanto meno – di essersi adoperata affinché il disponente individuasse correttamente l'*accipiens* delle somme bonificate;

con riferimento alla condotta dell'intermediario A:

- anche la condotta tenuta dall'intermediario A – responsabile in termini di omessa vigilanza – non risulta conforme agli artt. 24 e 25 del d.lgs. 11/2010, non avendo quest'ultimo contattato l'intermediario B prima di decidere se respingere il pagamento o seguirlo sulla base del solo codice identificativo unico discordante con i dati inseriti nell'ordine di pagamento, recate indicazione del beneficiario (ossia il suo nominativo) e della causale ("*giroconto personale*");
- la banca deve monitorare le transazioni per individuare comportamenti anomali o potenzialmente fraudolenti attraverso l'uso di sistemi di sorveglianza automatizzata (come, ad esempio, algoritmi di rilevamento di frodi);
- gli istituti finanziari utilizzano avanzati sistemi di monitoraggio e analisi dei dati per identificare modelli di attività insolite nei conti dei clienti;
- ciò può includere transazioni insolite o bruschi cambiamenti nel comportamento finanziario dei clienti;
- l'individuazione precoce di attività sospette è fondamentale per prevenire frodi finanziarie;
- dall'esame del documento relativo al conto corrente del destinatario delle somme (sig. C.O.) si evince la sola presenza di operazioni aventi come causale "*giroconto*" (tipologia non ricorrente o usuale), nonché l'elevato valore del bonifico contestato nel caso di specie, anch'esso avente causale "*giroconto personale*";
- tale operazione – proprio in ragione del suo rilevante valore economico – avrebbe dovuto essere monitorata al fine di prevenire frodi o altri illeciti;
- l'intermediario avrebbe dovuto tempestivamente segnalarle l'intestazione del conto beneficiario al sig. C.O., scongiurando così la verifica della frode;
- di contestare l'affermazione avversaria secondo cui la richiesta di recall sarebbe pervenuta solo in data 17/06/2025, avendo invero inviato reclamo in data 24/01/2025, recante il riassunto dei fatti occorsi e la richiesta di rimborso dell'importo di € 12.000,00, al quale veniva fornito riscontro in data 21/02/2025 con diniego di ogni responsabilità;

con riferimento alle condotte di entrambi gli intermediari resistenti:

- le parti resistenti omettevano di adottare le cautele esplicitate dal Regolamento Europeo del 14/03/2012, come modificato dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo n. 886 del 13/04/2024, il quale prevede espressamente la verifica del beneficiario in caso di bonifici (art. 5 *quater*);
- benché l'obbligo di conformarsi a tale Regolamento sia divenuto esecutivo in data 09/10/2025, le norme ivi previste risultavano in vigore già da tempo, posto che il relativo art. 18 stabilisce che le stesse sono obbligatorie in tutti i suoi elementi e direttamente applicabili negli Stati membri;
- la data del 09/10/2025 deve quindi essere considerata come termine ultimo concesso alle banche per adeguarsi al dovere di verificare il beneficiario dei bonifici, pena l'applicazione di sanzioni da parte delle istituzioni europee, e non come data di decorrenza di tale obbligo;
- alla data dei fatti le banche avevano già implementato tipologie di bonifico non stornabili e con tempi di esecuzione più rapidi rispetto al bonifico ordinario senza tuttavia adottare l'ulteriore

misura di sicurezza rappresentata dalla verifica del beneficiario, accortezza che invece non è stata adottata da molti istituti bancari, necessaria in virtù dei maggiori rischi connessi a tali metodi di pagamento e delle disposizioni 20 e 28 del Regolamento Europeo n. 2024/886;

- le linee guida pubblicate in data 10/10/2024 dall'European Payment Council – organo rappresentativo dei principali operatori del settore dei pagamenti in area SEPA e punto di riferimento per la definizione di soluzioni operative armonizzate – chiariscono come implementare tecnicamente lo schema di verifica del beneficiario del bonifico, prevedendo che:
 - prima di dar seguito alla transazione, il PSP del pagatore invii una richiesta al PSP del beneficiario per verificare se l'IBAN di accredito sia effettivamente associato al nominativo indicato nell'ordine di pagamento;
 - il PSP del beneficiario controlli in tempo reale che i dati forniti corrispondano a quelli presenti nei suoi archivi e fornisca un riscontro entro massimo 5 secondi;
 - il PSP richiedente trasmetta la risposta ottenuta all'utente, assicurandosi che lo stesso comprenda la natura dell'eventuale segnale di allerta in caso di mancata conformità tra IBAN e beneficiario, in modo che l'utente riceva un'informazione chiara sui potenziali rischi laddove decida di procedere comunque con il pagamento.

L'intermediario A, nelle contropliche, ha richiamato le proprie difese, precisando:

- di aver ricevuto la richiesta di recall del bonifico soltanto in data 17/06/2025, tenuto conto che la richiesta di richiamo dev'essere presentata dal disponente del bonifico alla propria banca, la quale provvederà a presentare la richiesta al PSP del beneficiario;
- nessuna responsabilità può essergli quindi attribuita per il ritardo nella richiesta;
- di aver tenuto una condotta corretta, diligente e collaborativa non appena informata dell'accaduto;
- il servizio di verifica del beneficiario del bonifico è divenuto obbligatorio solo in data 09/10/2025, a decorrere dal quale si è conformato alla nuova normativa europea;
- il bonifico oggetto di contestazione veniva eseguito il 24/01/2025, non rientrando nell'ambito applicativo del regolamento invocato dalla parte ricorrente.

L'intermediario B, nelle contropliche, ha richiamato le proprie difese, precisando:

- di non aver potuto effettuare verifiche in merito al conto corrente di accredito in quanto privo della possibilità di accedere ai dati del rapporto di destinazione dei fondi;
- la parte ricorrente avrebbe dovuto sapere di non essere intestataria di alcun conto virtuale acceso presso un diverso intermediario ed astenersi quindi dal seguire le istruzioni impartite da un soggetto sconosciuto;
- di contestare l'affermazione avversaria secondo cui – in conformità all'ordinanza n. 17415/2024 della Corte di Cassazione, le frodi non sarebbero disciplinate dal D.Lgs. n. 11/2010, con la conseguenza che la responsabilità della banca deriverebbe da un contatto sociale qualificato per non aver impedito l'errore commesso dalla cliente, posto che:
 - il bonifico – in quanto eseguito direttamente dalla parte ricorrente presso lo sportello bancario – consiste in un'operazione autorizzata ai sensi dell'art. 2, del D.Lgs. n. 11/2010;
 - la giurisprudenza – anche recente – ha chiarito che la responsabilità dell'intermediario secondo la teoria del contatto sociale non è automatica, ma presuppone che l'intermediario non abbia adottato la diligenza professionale esigibile in base alla natura dell'attività svolta, ovvero che fossero presenti elementi di anomalia tali da imporre un dovere di cautela ulteriore rispetto all'ordinaria esecuzione dell'ordine impartito;
 - nel caso di specie il raggio veniva posto in essere da soggetti terzi senza alcuna partecipazione, conoscenza o coinvolgimento da parte dello scrivente intermediario, che dava

seguito all'ordine di pagamento regolarmente sottoscritto dalla cliente presso lo sportello, sulla base dei dati dalla stessa forniti;

- la citata ordinanza si riferisce prevalentemente alla posizione della banca del beneficiario, la quale – in virtù del rapporto diretto con l'*accipiens* delle somme bonificate – può essere tenuta a garantire un più elevato standard di diligenza, anche alla luce degli obblighi derivanti dalla normativa antiriciclaggio e dal contatto sociale qualificato;
- di aver quindi agito in piena conformità alla normativa vigente e ai principi di diligenza professionale, non potendosi configurare alcuna violazione degli obblighi contrattuali o extracontrattuali a suo carico.

Tutto ciò esposto la parte ricorrente domanda all'ABF che in accoglimento del suo ricorso accerti che:

- a) La banca destinataria dell'operazione (...) non ha verificato l'effettiva intestazione del conto corrente appartenente al beneficiario indicato nell'operazione di bonifico e come tale dichiarato espressamente da chi ha proceduto ad effettuare l'operazione; Non sussistendo corrispondenza avrebbe dovuto rigettare l'accredito.
- b) la violazione del Regolamento UE n. 260 del 2012 da parte degli istituti coinvolti e in particolare di B laddove si prescrive l'accertamento della identificazione del conto di destinazione del bonifico, che non è stato accertato, nonostante la richiesta della signora C.

L'intermediario A chiede all'ABF il rigetto del ricorso.

L'intermediario B chiede all'ABF:

- in via principale, il rigetto del ricorso;
- in via subordinata, di quantificare la somma dovuta alla parte ricorrente ai sensi dell'art. 1227 c.c.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione dell'Arbitro Bancario Finanziario ha a oggetto la contestazione della condotta degli intermediari convenuti in relazione a un bonifico istantaneo di € 12.000,00 disposto dall'istante a seguito di truffa perpetrata ai suoi danni, in particolare l'intermediario A quale PSP del beneficiario di un bonifico dalla stessa ricorrente eseguito allo sportello dell'intermediario B. L'operazione di bonifico dal conto della ricorrente intrattenuto con l'intermediario B a beneficio di un conto che la ricorrente avrebbe avuto presso l'intermediario A si colloca in un quadro di diffuse anomalie, che avrebbero potuto sollecitare l'attenzione e la diligenza della ricorrente:

- a) la chiamata da parte del direttore di filiale dell'intermediario B era tanto inusuale che avrebbe legittimato, una volta recatasi in filiale, di chiedere un colloquio con il direttore;
- b) le (millantate) indagini interne presso l'intermediario mal si conciliano con un intervento della Polizia Postale;
- c) la Polizia Postale sarebbe stata a conoscenza dell'esistenza di un conto della ricorrente presso l'intermediario A; anche ammesso che il conto fosse stato "transitorio" e aperto per gli scopi dell'indagine, suona curioso che l'intermediario A potesse aprire un conto senza chiedere un documento di identità e una firma su un contratto o, almeno, sul consenso al trattamento dei dati, ossia l'area soggetta (presso l'intermediario B) alla indagine interna;
- d) l'operazione in banca avveniva con il contatto costante con il direttore.

Parte ricorrente, che dichiara di aver disposto personalmente il bonifico in filiale presso l'intermediario B, secondo le istruzioni ricevute dal (sedicente) direttore e dalla (sedicente) Polizia Postale, lamenta:

- che l'intermediario A, PSP del beneficiario del bonifico, non abbia verificato la corrispondenza tra l'intestatario del conto corrente di destinazione, identificato tramite l'IBAN indicato da essa stessa, e il beneficiario del pagamento risultante dall'ordine di bonifico da lei compilato;
- che entrambi gli intermediari, in particolare l'intermediario B, non avrebbe rispettato quanto disposto dall'art. 5-*quater* del Regolamento n. 2024/886, in tema di verifica del beneficiario in caso di esecuzione di bonifici.

Gli intermediari eccepiscono che alla data dell'operazione (24/01/2025) l'obbligo di verifica imposto dall'art. 5-*quater* del Regolamento n. 2024/886 non era entrato in vigore, in quanto il comma 9 poneva, ai PSP situati in uno Stato membro la cui moneta è l'euro, come termine per conformarsi il 9 ottobre 2025 e, quindi, all'epoca si applicava l'art. 24 del D.Lgs.11/2010 secondo il quale l'ordine di pagamento eseguito conformemente all'identificativo unico si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto riconducibile all'IBAN fornito, con la conseguenza che il PSP non risponderà della mancata o inesatta esecuzione del pagamento derivante dall'inesattezza dell'identificativo unico fornito dal cliente.

Il II Collegio di coordinamento (decisione n. 162/2017) ha ritenuto che la limitazione di responsabilità prevista dall'art. 24 del D.Lgs. 11/2010 (nella versione antecedente alle modifiche introdotte dal d.lgs. 218/2017) trovi applicazione non solo al PSP del pagatore, ma anche a quello del beneficiario e successivamente nello stesso senso si è espressa la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 21.3.2019 – Causa C-245/18, secondo la quale *“si deve rispondere alla questione posta dichiarando che l'articolo 74, paragrafo 2, della direttiva 2007/64 [disposizione uguale all'art. 24 del D.Lgs. 11/2010] deve essere interpretato nel senso che, ove un ordine di pagamento sia eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento, che non corrisponde al nome del beneficiario specificato dall'utente stesso, la limitazione della responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dalla disposizione in parola, si applica sia al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, sia al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario”*.

Il Collegio di Coordinamento (decisione n. 6886/2022) ha confermato il proprio ordinamento anche successivamente alla modifica legislativa nel 2017. E questo arbitro si è uniformato anche in tempi recenti (Collegio di Torino, decisioni n. 3869/2025 e n. 8556/2025).

Si rappresenta infine che – in sede di repliche – la parte ricorrente per la prima volta sembra aver contestato all'intermediario A anche l'anomalia dell'operazione, tenuto conto del suo alto valore economico rispetto agli altri accrediti rilevabili dalla lista dei movimenti del conto corrente di accredito e dell'identità delle causali ivi indicate.

Posto che le *Disposizioni sul funzionamento dell'ABF* dispongono che “Entro il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, il cliente può trasmettere una memoria di replica. Resta comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale [...]” si deve ritenere inammissibile la domanda della ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE